

REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

La Corte dei Conti

Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana

composta dai Sigg.ri Magistrati:

dott. Luciano PAGLIARO - Presidente -

dott. Tommaso BRANCATO - Consigliere -

dott. Giuseppe COLAVECCHIO - Consigliere relatore -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA 2470/2011

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **57930** del registro di segreteria, promosso dalla Procura Regionale nei confronti di

- **[omissis]**, nato a *[omissis]*, rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Leone, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Riccardo Marletta in Palermo, via Veneziano 120.

Visto l'atto di citazione.

Letti gli atti ed i documenti di causa.

Uditi, nella pubblica udienza del 07.06.2011, il relatore consigliere Giuseppe Colavecchio, il pubblico ministero dott. Giuseppe Aloisio, vice procuratore generale, e l'avv. Francesca Leone per il convenuto.

Ritenuto in

FATTO

La Procura Regionale presso questa Sezione, con atto di citazione depositato in segreteria in data 08.11.2010 e ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio, a seguito di comunicazione di *notitia damni* da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, effettuata con nota prot. n. 5810 dell'11.03.2010, il prof. *[omissis]* per essere condannato al pagamento della somma di € 235.284,19, oltre rivalutazione monetaria, interessi e

spese di giudizio, quale danno erariale patito dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

L'organo requirente ha riferito che, in data 10.12.1998, l'alunno [omissis] della scuola media statale "[omissis]", mentre si trovava con altri sei compagni nella classe III A, lasciata incustodita dall'insegnante di educazione musicale prof. [omissis], impegnato nell'aula magna dell'Istituto con altri alunni della stessa classe per una esercitazione di canto, cadeva, procurandosi un grave infortunio alla testa, con conseguente ricovero ospedaliero e sottoposizione ad un delicato intervento chirurgico per la rimozione di un ematoma cranico.

L'esborso di cui è causa è conseguenza della sentenza n. 1609/2010 del Tribunale civile di Palermo che, per il suddetto infortunio, ha condannato il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca al risarcimento dei danni subiti dal suddetto minore [omissis] e dai genitori, nonché alla rifusione delle spese legali al loro difensore e a quello della compagnia R.A.S., chiamata in giudizio, e al rimborso dell'onorario del consulente tecnico d'ufficio, anticipato dagli attori.

L'organo requirente, pur avendo dato atto che l'istruttoria condotta ha escluso l'allontanamento arbitrario del prof. [omissis] dalla classe, gli ha, comunque, contestato la violazione dei *"più elementari doveri di vigilanza dei minori affidati alla sua custodia"* in quanto *"- anche ammesso che ... ignorasse o non fosse consapevole di avere lasciato ben sette ragazzi senza controllo il giorno dell'incidente - risulta che la situazione di confusione e di difficile gestione di tutti gli alunni a lui affidati durante le prove del coro in Aula Magna era ricorrente, tanto da avere determinato il docente in altre occasioni a lasciare in classe gli allievi non impegnati nel coro, a volte richiedendo l'ausilio dell'assistente di un alunno con disabilità (assente il giorno dell'incidente), al quale veniva indebitamente delegato il compito di vigilare sui ragazzi rimasti in classe"*; ha aggiunto che *"usando i canoni dell'ordinaria diligenza, avrebbe dovuto avvisare il superiore gerarchico della impossibilità di gestione della classe o almeno di quei ragazzi che non partecipavano alle prove del coro, al fine di trovare una soluzione per consentire l'ordinato svolgimento dell'attività scolastica e, soprattutto, per garantire l'incolumità degli allievi, la cui giovane età ed esuberanza poteva comprensibilmente esporli al rischio di subire lesioni anche gravi (come purtroppo verificatosi)"*.

L'attore pubblico ha anche ritenuto irrilevante l'assoluzione del prof. [omissis] in sede penale per il reato di cui all'art. 591, comma 1, c.p. in quanto tale assoluzione "non esclude la sussistenza di responsabilità amministrativa a suo carico per non avere adottato le cautele necessarie per assolvere agli obblighi di vigilanza connessi alla sua funzione"; ha aggiunto che in sede disciplinare è stato destinatario della sanzione dell'avvertimento scritto, irrogata con provvedimento n. 74/ris del 12.01.1999 e confermata a seguito del rigetto del ricorso gerarchico.

Il convenuto a mezzo del proprio legale si è costituito con memoria depositata l'11.05.2011, con la quale ha eccepito, preliminarmente, la prescrizione dell'azione di responsabilità, ancorando il *dies a quo* alla data dell'infortunio (10.12.1998), nonché la violazione dell'art. 111 della Costituzione per non essere stato posto nelle condizioni di partecipare al giudizio civile da cui è scaturita la sentenza di condanna, unico elemento posto a base del presente processo; nel merito ha chiesto, in via principale, l'assoluzione da ogni addebito per l'assenza dei requisiti dell'illecito erariale e, in subordine, l'esercizio del potere riduttivo.

Il prof. [omissis] ha riferito:

- il processo penale, attivato per i reati di cui agli artt. 40, 590 e 591, comma 1, c.p., si è concluso con sentenza n. 226/2003, passata in giudicato, del Tribunale di Marsala che ha dichiarato il non doversi procedere per il reato di lesioni (essendo stata rimessa la querela) e ha pronunciato l'assoluzione, con la formula perché il fatto non costituisce reato, per quello di abbandono di minore;
- la ricostruzione dei fatti nel giudizio civile è avvenuta in modo del tutto contrastante con quanto accertato in sede penale, con la conseguenza che nel giudizio di responsabilità la Corte è tenuta ad un'autonoma valutazione dei fatti, traendo spunto anche dagli elementi probatori (quali le dichiarazioni testimoniali) del processo penale.

Il predetto docente, inoltre, nel confutare analiticamente le contestazioni contenute nell'atto di citazione, ha posto in evidenza che:

- gli era stata affidata la direzione del coro della scuola, di cui facevano parte moltissimi alunni (circa 60) selezionati tra le varie classi;
- le prove di detto coro si svolgevano, soprattutto nel periodo natalizio, anche durante l'orario scolastico, come concordato con il preside e gli altri docenti, portando con sé tutti

gli alunni del coro provenienti dalle diverse classi in aula magna, nonché tutti gli alunni della classe ove avrebbe dovuto svolgere la sua lezione di musica;

- alcuni alunni della III A, il giorno 10.12.1998, sfuggivano per pochi minuti al suo controllo rientrando in classe, ove poi il [omissis], salito sulle spalle di un compagno, cadeva per terra;

- il bidello, pochissimi minuti dopo l'allontanamento dei suddetti alunni, lo informava della loro presenza in classe e veniva intimato di riaccompagnarli nell'aula magna;

- il [omissis], però, ormai infortunato, lamentava un non meglio specificato malessere, senza riferire null'altro e, pertanto, veniva affidato ai genitori, ai quali nulla raccontava dell'accaduto fino all'aggravarsi delle condizioni di salute che ne comportavano il ricovero ospedaliero.

Alla luce della citata ricostruzione dei fatti, emersa nel processo penale, il convenuto ha negato l'esistenza del nesso causale tra la sua condotta e l'infortunio occorso al [omissis] e, soprattutto, dell'elemento soggettivo della colpa grave, da valutarsi in concreto e non in astratto, giacché nella sentenza civile il giudice si era limitato a sostenere che l'Amministrazione scolastica non *“aveva fornito la prova liberatoria di cui all'art. 1218 c.c. (cioè che l'evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola, né all'insegnante), utilizzando dunque la presunzione di cui alla citata norma che non è certamente applicabile in questa sede”*; ha escluso, quindi, di avere tenuto un comportamento in violazione di puntuali obblighi di servizio circa il dovere di vigilanza sui minori; ha aggiunto che nella motivazione posta a fondamento della sanzione disciplinare irrogata non emerge un'ipotesi di comportamento connotato da colpa grave e, in particolare, caratterizzato da omessa vigilanza.

Il [omissis], in ultimo, ha sostenuto che nel presente processo difetta anche la prova *“del danno e della sua misura”*, non potendo trovare ingresso la consulenza tecnica espletata nel giudizio civile, cui non ha partecipato, pena la violazione del principio del contraddittorio della prova di cui all'art. 6 CEDU.

Considerato in

DIRITTO

1. L'organo requirente ritiene che l'esborso della somma di € 235.284,19, effettuato

dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca a seguito dell'esecuzione della sentenza n. 160/2010 del Tribunale di Palermo, III sezione civile, per l'infortunio subito, in data 10.12.1998, dal minore [omissis], sia addebitabile all'odierno convenuto, al quale contesta di essere "*venuto meno ai più elementari doveri di vigilanza dei minori affidati alla sua custodia*" e di non avere "*adottato le cautele necessarie per assolvere gli obblighi di vigilanza connessi alla sua funzione*" in quanto, "*usando i canoni dell'ordinaria diligenza, avrebbe dovuto avvisare il superiore gerarchico della impossibilità di gestione della classe o almeno di quei ragazzi che non partecipavano alle prove del coro, al fine di trovare una soluzione per consentire l'ordinato svolgimento dell'attività scolastica e, soprattutto, per garantire l'incolumità degli allievi*".

2. Ciò posto, deve ritenersi infondata l'eccezione di prescrizione dell'azione erariale sollevata dal convenuto che ancora il *dies a quo* al momento della commissione del fatto (10.12.1998), pena la violazione dell'art. 111 della Costituzione sul "giusto processo".

L'art. 1, comma 2, della legge 14 gennaio 1994 n. 20 stabilisce che "*il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno dalla data della sua scoperta*"; l'art. 2935 c.c. prevede, poi, che "*la prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere*", attribuendo rilievo solo ad una inerzia qualificata del creditore.

Innanzitutto al quadro normativo sopra tratteggiato, in materia di danno indiretto, quale quello oggetto del presente giudizio, due tesi giurisprudenziali si fronteggiano il campo per l'individuazione del *dies a quo*: l'una privilegia l'effettivo depauperamento del pubblico erario che si ha solo con l'erogazione di una spesa, non ritenendo sufficiente di per sé l'atto che l'abbia autorizzata; l'altra, invece, pone l'attenzione sul momento in cui è sorta l'obbligazione di pagamento, ovvero sia il passaggio in giudicato della sentenza civile, non attribuendo rilievo all'esborso economico in quanto trattasi di una conseguenza necessaria ed ineludibile.

Nel caso in esame, seguendo l'uno o l'altro orientamento, la prescrizione non si è, comunque, verificata, non potendo trovare alcun ingresso la tesi propugnata dalla difesa del convenuto che individua il *dies a quo* al momento dell'accadimento del fatto giacché non si comprende, in assenza di una pronuncia giudiziaria e di una quantificazione

economica del danno, come si sarebbe potuto procedere nei confronti del presunto responsabile; ciò ovviamente non comporta alcuna violazione dell'art. 111 della Costituzione.

3. Nel merito, l'azione di responsabilità non è fondata.

3.1. Il Tribunale penale di Marsala, sezione distaccata di Castelvetro, per l'infortunio patito dal minore [omissis], con sentenza n. 226/2003, ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti del prof. [omissis] per il reato di cui all'art. 591, comma 1, c.p. (lesioni personali colpose) per intervenuta rimessione della querela, mentre lo ha assolto per il reato di cui all'art. 544, comma 3, c.p. (abbandono di minore) con la formula *“perché il fatto non costituisce reato”*.

Dalla lettura della citata sentenza si apprende che il giorno 10.12.1998, durante l'ora di educazione musicale del prof. [omissis], *“il [omissis] si trovava con alcuni compagni ([omissis]) a giocare in classe quando, dopo essere salito sulle spalle del compagno [omissis], perse l'equilibrio e cadendo batté la testa contro un vicino muro. Nel frattempo il docente unitamente agli altri compagni di classe del ragazzo ed agli alunni di altre classi dell'istituto si trovava nell'aula magna della scuola ad effettuare le prove di canto per la imminente recita natalizia. Secondo quanto riferito da [omissis], [omissis], scolari questi esentati dalla partecipazione al coro, il tempo impiegato per le prove canore veniva solitamente da loro trascorso in classe dove era spesso presente anche l'assistente sociale del loro compagno portatore di handicap [omissis]. Il giorno dei fatti ... i predetti ragazzi hanno riferito di essere rimasti del tempo (imprecisato) in classe da soli e di avere prospettato la presenza dell'assistente dell'[omissis] durante quell'ora per convincere l'insegnante, che non era d'accordo, a permettere loro di restare in aula. In evidente difformità, il [omissis], anche lui facente parte del gruppo di alunni esentato dal coro, ha ricordato con chiarezza che tutta la classe il giorno della caduta del [omissis] si recò nell'aula magna e che, iniziate le prove canore, i ragazzi esentati dal parteciparvi di nascosto dell'insegnante si allontanarono a due e ritornarono in classe”*.

Il Tribunale conclude che *“certamente gli alunni predetti vennero a trovarsi da soli ovvero senza alcun adulto che li stesse vigilando al momento dell'infortunio del [omissis], ma che non risultano chiare le modalità con cui ciò fu possibile, avendo gli scolari escussi riferito in merito circostanze incompatibili”*.

Tali conclusioni del giudice penale trovano piena conferma, e d'altronde non poteva essere diversamente, nella lettura delle dichiarazioni testimoniali in atti, prodotte dalla difesa del convenuto, dalle quali emergono versioni contrastanti. Il [omissis] ha dichiarato che il prof. [omissis] aveva concesso il permesso di rimanere da soli in classe, mentre gli altri compagni, facenti parte del coro, provavano nell'aula magna; [omissis] ha riferito di non essere stati autorizzati a rimanere in classe dall'insegnante anche se questi, però, ne era a conoscenza (teste: *"entrò in aula e ha detto ai ragazzi del coro seguitemi andiamo in aula magna a fare le prove"*; P.M.: *"si è indirizzato solo ai ragazzi del coro o a tutti?"*; teste: *"no a tutti"*); [omissis] ha sostenuto che a volte accadeva di rimanere in classe senza insegnante, ma che in quell'occasione il prof. [omissis] non era a conoscenza che un gruppo di ragazzi era rimasto da solo in classe; [omissis] ha dichiarato che a volte rimanevano da soli in classe, mentre gli altri compagni andavano in aula magna, anche se poi ha puntualizzato che *"spesso facevamo così, cioè magari lui pensava che noi lo seguissimo ma dopo un po' di tempo, comunque..."*(frase non conclusa); [omissis] ha riferito che tutta la classe è andata in aula magna e che, durante le prove del coro, a gruppi di due sono ritornati di nascosto in aula, all'insaputa del professore, escludendo categoricamente che questi li avesse visti uscire; il bidello [omissis] ha dichiarato che, accortosi di alcuni alunni soli in classe (il sinistro era ormai accaduto), ha avvertito immediatamente il prof. [omissis] che, dopo avergli comunicato di non esserne a conoscenza, gli chiedeva di portarli in aula magna, dove vi erano *"tanti ragazzi"*; il vicepresidente [omissis] ha sostenuto di essere a conoscenza che il prof. [omissis] facesse le prove del coro (*"formato da ottanta, cento elementi, quindi abbastanza numeroso"*) in aula magna con gli alunni di diverse classi; la preside [omissis], assente giustificata dalla scuola al momento del sinistro, ha dichiarato di avere autorizzato le prove del coro in aula magna, puntualizzando che il *"[omissis] era visibilmente sconvolto, e mi disse di non essersi accorto che i ragazzi non erano con lui"*; la stessa, inoltre, alla domanda del Pubblico Ministero che le chiedeva se i ragazzi avessero ammesso *"di essere sgattaiolati"* ha risposto: *"si a mezze ammissioni insomma ... a mezze ammissioni, tirati per i denti"*.

3.2. Il Tribunale di Palermo, III sezione civile, con sentenza n. 160/2010 (non è dato sapere se passata in giudicato), dopo avere escusso il teste degli attori [omissis] (secondo il quale *"l'incidente si è verificato mentre alcuni alunni erano rimasti in classe senza alcuna sorveglianza"* - null'altro è dato conoscere sulle dichiarazioni rese, non essendo state

depositate nel fascicolo processuale), ha ritenuto fondata la responsabilità civile della scuola [omissis] e del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per non avere *“fornito ... la prova liberatoria prevista dall'art. 1218 c.c. [ritenuto applicabile in virtù della sentenza n. 9346/2002 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione], in quanto da un lato è pacifico che allorché si è verificato l'incidente gli alunni, durante l'orario scolastico erano privi di qualsivoglia sorveglianza, e, dall'altro sul piano logico appare evidente, considerata l'età di tredici anni, che la presenza di un docente o comunque di un adulto che sorvegliasse i ragazzi li avrebbe indotti a tenere un contegno più cauto e meno sfrenato nello svolgimento dei loro giochi, tale da impedire il verificarsi del sinistro in questione”*; sempre dalla lettura della citata sentenza si apprende, poi, che le Amministrazioni convenute, difese dall'Avvocatura dello Stato, *“non hanno contestato la dinamica dei fatti così come descritta nell'atto di citazione (limitandosi ad invocare l'applicazione nel caso di specie del caso fortuito)”*, né tantomeno risulta che abbiano prodotto la sentenza penale, né chiesto la testimonianza dell'altro alunno [omissis].

3.3. Se dal punto di vista civilistico è irrilevante accertare se, al momento dell'infortunio, l'alunno [omissis], unitamente ad altri compagni, fosse rimasto in classe con la consapevolezza del prof. [omissis] o se si fosse allontanato dall'aula magna - ove si trovava l'intera classe - all'insaputa dell'insegnante, ciò non lo è ai fini dell'addebito della responsabilità amministrativa; il Pubblico Ministero contabile ha ritenuto, invece, irrilevante tale circostanza, avendo contestato al convenuto di non avere informato la preside della difficile gestione delle prove del coro al fine di trovare una soluzione concordata.

L'elemento psicologico della colpa grave, da valutare in concreto e con prognosi postuma, costituisce, infatti, requisito indispensabile dell'illecito erariale, non potendo trovare ingresso nel giudizio contabile alcuna presunzione di responsabilità, né tantomeno inversioni dell'onere della prova ai sensi dell'art. 1218 c.c., previsto in tema di responsabilità contrattuale.

Nel caso in cui, infatti, gli alunni, il giorno 10.12.1998, fossero rimasti da soli in classe, con la consapevolezza del convenuto, la sua condotta, non osservando apertamente l'obbligo di vigilanza su di lui incombente, avrebbe integrato gli estremi della colpa grave, per la cui sussistenza, secondo un'interpretazione giurisprudenziale ormai prevalente e condivisa da questo Collegio, non è sufficiente la mera violazione di una norma di legge, essendo necessario che dalle circostanze concrete in cui ha operato il

dipendente sia desumibile un *quid pluris* consistente in un accentuato grado di disinteresse, di insensibilità e di noncuranza degli obblighi di servizio e delle elementari regole di prudenza; in altre parole, la colpa grave postula sempre un comportamento non solo in contrasto con la norma, ma anche connotato da palese disprezzo della stessa e da profonda imprudenza della condotta, talché l'evento dannoso, sebbene non voluto, possa dirsi facilmente prevedibile nel suo verificarsi, secondo un giudizio di prognosi postuma formulato *ex ante*; trattasi, com'è noto, di un indirizzo che risponde, *ictu oculi*, alla finalità di determinare quanto del rischio dell'attività svolta dal pubblico dipendente debba restare a carico dell'apparato amministrativo di cui fa parte e quanto a carico dello stesso, nella ricerca di un punto di equilibrio tale da non scoraggiarne l'assunzione di scelte, paralizzando l'attività amministrativa.

Qualora, invece, gli alunni fossero sfuggiti al controllo del docente, uscendo di nascosto a gruppi di due dall'aula magna, ove erano presenti sia gli alunni della III A che quelli di altre classi (in numero rilevante), autorizzati a svolgere le prove di canto per l'imminente recita natalizia, la sua condotta, sia pure certamente negligente per non avere sufficientemente vigilato, non integrerebbe, ad avviso del Collegio, quella palese non curanza degli obblighi di servizio, necessaria per la sussistenza dell'elemento psicologico dell'illecito erariale.

La suddetta circostanza (ovverosia la consapevolezza o meno da parte dell'insegnante della presenza di alunni soli nella classe III A), ritenuta di per sé non probante dall'organo requirente ai fini dell'addebito di responsabilità, acquista, invece, ad avviso del Collegio notevole rilevanza, avendo immediata e diretta incidenza sull'elemento soggettivo della condotta del convenuto; detta circostanza, però, è rimasta non sufficientemente accertata, stante il palese contrasto tra le dichiarazioni testimoniali in atti, come anche compendiate nella sentenza penale n. 226/2003 del Tribunale di Marsala; si ricorda, poi, che l'unico teste escusso in sede civile (si legga la sentenza del Tribunale di Palermo n. 160/2010) è l'ex alunno [omissis] che, escusso anche in sede penale, ha reso dichiarazioni del tutto incompatibili con quelle dell'altro ex alunno [omissis] (anche lui componente del gruppo di scolari esentati dalle prove del coro) e della preside [omissis].

Il contrasto tra la sentenza civile e quella penale trova giustificazione, come sopra detto, nei differenti presupposti processuali cui sono improntati i due giudizi, tanto da giungere a soluzioni solo in apparenza difformi; deve, poi, sottolinearsi che la struttura del

giudizio contabile è a sua volta differente da quella del processo civile e ciò comporta, pur in presenza di una statuizione risarcitoria, l'impossibilità di una condanna dell'odierno convenuto, essendo mancata la prova che la sua condotta, al momento del sinistro, integrasse il requisito della colpa grave.

Il non avere avvisato *“il superiore gerarchico della impossibilità di gestione della classe o almeno di quei ragazzi che non partecipavano alle prove del coro”*, come contestato nell'atto di citazione per colorare di colpa grave la condotta del convenuto, non è probante di alcuna scriteriata negligenza: il superiore gerarchico, come risulta dagli atti di causa, in particolare le dichiarazioni testimoniali rese nel giudizio penale dalla preside [omissis], era perfettamente a conoscenza che alle prove del coro partecipasse un numero elevato di alunni di differenti classi (la stessa, inoltre, si è anche soffermata sulle modalità con cui avvenivano le prove, al pari del vicepresidente [omissis]).

In ultimo, la sanzione di disciplinare certamente non può costituire, nell'ambito di quanto sopra esposto, unica fonte di prova in questa sede ai fini dell'addebito di responsabilità.

4. In conclusione, il Collegio assolve il prof. [omissis] e liquida, ai sensi del combinato disposto degli artt. 10 bis, comma 10, legge 2 dicembre 2005 n. 248, di conversione del decreto-legge 30 settembre 2005 n. 203, e 3, comma 2 bis, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639, le spese di lite in € 4.907,00, di cui € 4.100,00 per onorari, € 807,00 per diritti, oltre 12,50% per spese generali, i.v.a. e c.p.a. (questi ultimi se dovuti).

P. Q. M.

La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana - definitivamente pronunciando,

assolve

- [omissis] dalle contestazioni contenute nell'atto di citazione, depositato in data 08.11.2010;

liquida

- le spese legali in € 4.907,00, di cui € 4.100,00 per onorari, € 807,00 per diritti, oltre 12,50% per spese generali, i.v.a. e c.p.a. (questi ultimi se dovuti).

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 7 giugno 2011.

L' Estensore

Il Presidente

F.to Dott. Giuseppe Colavecchio

F.to Dott. Luciano Pagliaro

Depositata oggi in Segreteria nei modi di legge.

Palermo, 29 giugno 2011

Il Funzionario di Cancelleria

F.to Dr. Rita Casamichele